

Allegato 1) Modifiche per l'anno 2020 all'Avviso pubblico e agli atti adottati in attuazione della L.R. n. 13/1999 "Norme in materia di spettacolo"

A) Modifiche all'"Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2019- 2021 ai sensi della L.R. N. 13/99 'Norme in materia di spettacolo' e ss.mm.ii" (Allegato 1 D.G.R. n° 294/2019).

TIPOLOGIA DI COSTI AMMISSIBILI (Par. 6.1)

Per il 2020, in fase di rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili anche i costi sostenuti per attività annullate del tutto o in parte, qualora la mancata o parziale attuazione siano imputabili a causa di forza maggiore ovvero agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Saranno ammessi, ad esempio, i costi sostenuti dai soggetti beneficiari per l'organizzazione di un festival che è stato annullato in ragione delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 e per i quali non sia stato possibile ottenere alcun rimborso.

Uguualmente, per il 2020, sono ritenute ammissibili tutte le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività di produzione e distribuzione e all'organizzazione di rassegne e festival con modalità diverse, come ad esempio il pagamento di diritti e delle licenze d'uso dei contenuti per la trasmissione su differenti canali multimediali come quelli digitali terrestri, web, social, ecc.

I costi generali tecnico-amministrativi di funzionamento della struttura saranno riconosciuti per tutti fino ad un ammontare massimo pari al 25% dei costi ammissibili, anche per i progetti di coordinamento e promozione di attività di coproduzione lirica.

In fase di rendicontazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le spese rendicontate relative ad attività annullate del tutto o in parte sono direttamente derivanti da annullamenti imposti dalle misure adottate in Italia o all'estero per l'emergenza COVID 19 e per le stesse non è risultato possibile ottenere alcun rimborso.

VARIAZIONI SOSTANZIALI DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2020 (Par. 14.1, 15, 17.1, 17.2)

Le variazioni sostanziali dei programmi di attività che sono conseguenza delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 e che incidono in riduzione per un importo superiore al 20% non devono essere inviate preventivamente alla Regione Emilia-Romagna, ma dovranno essere documentate e motivate solo in fase di rendicontazione e non daranno luogo a revoche o rideterminazione del contributo.

Inoltre, in fase di liquidazione del saldo, quando il costo consuntivato dell'attività svolta riveli una diminuzione superiore al 15% rispetto al costo preventivato per ragioni imputabili agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19, il contributo non sarà ridotto.

Il contributo regionale, in ogni caso, non potrà superare il deficit fra entrate e costi e non potrà superare l'intensità massima del 60 per cento dei costi per contributi e convenzioni d'attività e l'80 per cento nel caso di convenzioni per coordinamento e promozione.

VARIAZIONI DOVUTE ALL'ANNULLAMENTO DI FESTIVAL

I soggetti organizzatori di FESTIVAL che, per cause di forza maggiore connesse alla gestione dell'emergenza COVID 19, non possano riprogrammare nell'arco dell'anno la manifestazione, né con le modalità previste, né con modalità diverse e si trovino pertanto costretti ad annullare l'edizione 2020, debbono comunicare l'annullamento alla Regione **entro il 15 giugno 2020**, allegando la descrizione delle attività che si sono comunque già svolte in preparazione del festival annullato, corredata dal prospetto di bilancio 2020 rimodulato e modificato rispetto a quello già presentato entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.